



**Igino Sorbino**  
**Dottore Commercialista**  
**Revisore Contabile**  
[igino@studiosorbino.com](mailto:igino@studiosorbino.com)  
<http://www.studiosorbino.com>

News per i Clienti dello Studio del 8 Maggio 2020

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Esonero contributivo "under35": il punto**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare n. 57 del 28 aprile 2020, l'INPS ha fornito le **istruzioni per beneficiare dell'esonero contributivo previsto per le assunzioni di giovani lavoratori "under 35"** con contratto a tempo indeterminato **effettuate nel corso del 2019 e 2020**, disciplinato dall'art. 1 co. 100 ss. della L. 205/2017 e modificato dall'art. 1 co. 10 della L. 160/2019.

A **partire dal 2021**, il beneficio riguarderà soltanto **giovani con un'età anagrafica non superiore ai 30 anni**. L'**incentivo**, pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dell'azienda (esclusi i premi INAIL), **ha una durata complessiva di trentasei mesi** ed è riconosciuto a **tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla natura imprenditoriale.

L'**esonero è aumentato al 100%** se l'**assunzione viene effettuata entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio** e riguarda giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola/lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Viene precisato che **il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, **mentre risulta cumulabile con:**

- i) l'incentivo per l'**assunzione dei lavoratori disabili**;
- ii) l'**incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpi**;
- iii) l'**incentivo "Occupazione NEET"**; iv) il nuovo incentivo **"IO LAVORO"**.

## Premessa

---

Con l'art. 1 co. 100 ss. della L. 205/2017 è stato introdotto un incentivo strutturale per l'assunzione dei giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, estendendolo, allo stesso tempo, anche per gli "under 35", ma limitatamente alle assunzioni effettuate nel corso del 2018.

Recentemente, la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) è intervenuta sull'incentivo in esame prevedendo:

è da un lato, l'abrogazione dell'incentivo introdotto dal c.d. decreto "dignità" e mai reso operativo (di cui all'art. 1-bis co. 1, 2 e 3 del DL 87/2018);

è dall'altro, l'estensione dell'esonero in esame anche agli "under 35", tuttavia solo per gli anni 2019 e 2020.

### Osserva

A partire dal 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all'esonero sarà strutturalmente individuato nei 30 anni di età.

Con la recente circolare n. 57 del 28.4.2020 n. 57, l'INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo di cui trattasi.

## Caratteristiche dell'incentivo

---

L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate nel corso del 2019 e 2020 di giovani lavoratori "under 35" che risultino, nel corso dell'intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

### Osserva

Sono ricomprese anche le trasformazioni di precedenti rapporti a termine (fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data di conversione del contratto), nonché i contratti di lavoro part-time e quelli a scopo di somministrazione.

Sono invece esclusi i contratti di apprendistato, i rapporti di lavoro domestico e il lavoro intermittente.

Chi può richiedere l'incentivo?

---

---

---

Il beneficio può essere richiesto da **tutti i datori di lavoro privati**, a prescindere dalla natura imprenditoriale, **compresi anche quelli del settore agricolo** (escluse invece le pubbliche amministrazioni).

#### A quanto ammonta l'incentivo?

---

L'**incentivo**, fruito sotto forma di esonero contributivo, è **pari al 50% dei contributi previdenziali** a carico dell'azienda, **con esclusione dei premi INAIL** (massimo 3.000,00 euro su base annua e riparametrato su base mensile) ed **ha una durata complessiva di trentasei mesi**.

#### Osserva

La misura viene elevata al **100% dei contributi dovuti dai datori di lavoro** (esclusi i premi INAIL) se l'assunzione viene effettuata entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio e riguarda **giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:**

è **attività di alternanza scuola/lavoro;**

è **periodi di apprendistato** per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;

è **periodi di apprendistato in alta formazione.**

#### Quali sono le condizioni per accedere all'incentivo?

---

Fermo restando i requisiti soggettivi e oggettivi, **la fruizione dell'esonero rimane comunque subordinata al rispetto:**

è dei **principi generali in materia di incentivi all'assunzione** (di cui all'art. 31 del DLgs. 150/2015);

è delle **norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;**

è di taluni **presupposti specificamente previsti dalla legge di bilancio 2018.**

#### Osserva

L'INPS sottolinea che **per tale esonero non trova applicazione l'art. 31 co. 1 lett. d) del DLgs. 150/2015**, secondo cui l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume.

Lo **scopo di contrastare comportamenti volti a reiterare la fruizione di agevolazioni** in capo allo stesso gruppo di imprese **viene infatti assorbita dall'art. 1 co. 103 della L. 205/2017**. Quest'ultimo prevede che **se il lavoratore**, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, **sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di**

lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

L'esonero contributivo è compatibile con altri incentivi?

L'esonero contributivo **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento** previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Osserva

**NON È** pertanto **CUMULABILE CON**:

- è la **riduzione contributiva** fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate;
- è le **riduzioni contributive** previste per il settore dell'edilizia.

L'esonero contributivo in argomento risulta invece **cumulabile con**:

- à l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili;
- à l'incentivo all'assunzione di **beneficiari del trattamento NASpi**;
- à l'incentivo "**Occupazione NEET**";
- à il nuovo incentivo "**IO LAVORO**".

Con specifico riferimento alle assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2019, **l'esonero contributivo è cumulabile con l'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud"** nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua per lavoratore assunto.

Osserva

Pertanto, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano iniziato a fruire dell'incentivo "Occupazione Sviluppo Sud" e abbiano interesse a fruire, per le mensilità successive, dell'esonero strutturale, **la fruizione dell'incentivo può avvenire**, utilizzando i medesimi codici di conguaglio previsti nella circolare 57/2020, **dal tredicesimo mese di rapporto di lavoro** (per un totale di ventiquattro mesi).

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  
Cordiali saluti*